

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 38-7970

Rettifica per mero errore materiale della DGR n. 1- 6985 del 5 giugno 2018 e s.m.i. di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019 e le relative istruzioni operative supplementari.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 40 della legge regionale 5/2012, prevede al comma 2 che, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 70/1996, gli atti adottati in attuazione della legge regionale 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 53/1995 conservano validità ed efficacia;

in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della legge regionale n. 5 del 4.5.2012;

la suddetta legge regionale 5/2018, in particolare, all'articolo 28, comma 7, prevede, che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana conservano comunque validità ed efficacia, purché non in contrasto con la legge e fino all'approvazione dei nuovi provvedimenti attuativi.

Richiamato che:

con la DGR n. 1 - 6985 del 5.6.2018 è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2018/2019 e le relative istruzioni operative supplementari;

con la DGR n. 26 - 7214 del 13.7.2018, a seguito dell'approvazione della l.r. 5 del 19 giugno 2018, è stata approvata la modifica degli allegati A) e B) della suddetta DGR n. 1 - 6985 del 5.6.2018 di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019;

la suddetta DGR n. 1 - 6985 del 5.6.2018 e s.m.i., al punto 3, lett. A) e B) dell'allegato A) prevede che l'attività venatoria negli ATC e CA è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; il citato allegato A) al punto 1, lett. e) prevede, tra l'altro, tra le specie cacciabili dal 23 settembre al 28 novembre: il fagiano, il cui prelievo è altresì consentito dal 2 al 31 dicembre, esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e CA, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;

dato atto che per mero errore materiale sono state indicate le date del 2 dicembre 2018 come data di inizio anziché il 1 dicembre e il 31 dicembre 2018 anziché il 30 dicembre 2018 come data di fine dell'attività del prelievo venatorio per la specie fagiano;

ritenuto, per quanto sopra riportato, di dover rettificare la lett. e) del punto 1) dell'allegato A) alla suddetta DGR n. n. 1 - 6985 del 5.6.2018 e s.m.i., come segue:

“e) - specie cacciabili dal 23 settembre al 28 novembre:

fagiano;

il prelievo è altresì consentito dal 1 al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa”.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di rettificare, la lett. e) del punto 1) dell'allegato A) alla DGR n. n. 1 - 6985 del 5.6.2018 e s.m.i. di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019 e le relative istruzioni operative supplementari, come segue:

“e) - specie cacciabili dal 23 settembre al 28 novembre:

fagiano;

il prelievo è altresì consentito dal 1 al 30 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;”

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena coscienza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)